



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N. 133 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **19:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervennero i Signori:

CHIARVESIO DANIELE	SINDACO	P
BURELLI ALDO	VICE SINDACO	A
QUAGLIARO CARLO	ASSESSORE	P
TOTIS TERESA	ASSESSORE	P
DREOSI MARTINA	ASSESSORE	P
BULFONE DOMENICO	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. PERESSON RUGGERO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CHIARVESIO DANIELE nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: VARIANTE N.46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo comune è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (variante n. 13 avente contenuto di nuovo Piano Regolatore Generale Comunale) approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 31.08.2000 e divenuto esecutivo con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 08.11.2000, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 3003 del 13.10.2000 e successive varianti;

VISTA la legge regionale 06.05.2005, n. 11, così come modificata dalla legge regionale 30.07.2009, n. 13, relativa all'adeguamento ad obblighi comunitari e ad atti statali di recepimento in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05.06.2017 con la quale è stata adottata la variante n. 46 al Piano Regolatore Generale Comunale;

RICORDATO che tra gli elaborati facenti parte della variante in oggetto figura quello denominato "Rapporto ambientale preliminare" di verifica assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 80 del 19.06.2017, con la quale sono state individuate le seguenti autorità, con specifiche competenze ambientali, da consultare ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006:

- ARPA Friuli Venezia Giulia;
- Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-collinare-medio Friuli";
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente ed energia - Servizio valutazioni ambientali;

VISTA la richiesta di parere agli Enti di cui sopra trasmessa tramite PEC in data 27.06.2017, rispettivi protocolli 7127, 7128 e 7129;

PRESO ATTO che, entro il termine previsto sono pervenuti i seguenti pareri:

- A.R.P.A. F.V.G. PEC in data 19.07.2017, prot. 23600, assunto al protocollo comunale 8398 in data 19.07.2017, che rileva alcune criticità ambientali (riduzione di prati stabili, valutazione di significatività non approfondita) e di successiva gestione (approvvigionamento idrico, utilizzo di fitofarmaci) demandando all'autorità competente l'opportunità di sottoporre la presente variante alle procedure complete di VAS, consigliando di includere le presenti previsioni urbanistiche all'interno della redigenda variante generale;
- A.A.S. N. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", nota del 25.07.2017, prot. 33891/9086, pervenuta in data 31.07.2017 assunto al protocollo 8764, che prevede la non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica del piano in oggetto;
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente ed energia - Servizio valutazioni ambientali, PEC in data 20.07.2017, prot. 31163, assunto al protocollo comunale 8451 in data 20.07.2017, che rileva le medesime criticità evidenziate dall'ARPA, consigliando anche in questo caso di includere le presenti previsioni urbanistiche all'interno della redigenda variante generale;

VISTA la relazione pervenuta in data 06.10.2017 al protocollo 11962, a firma del progettista, ing. Filippo Burelli di Fagagna, redattore della variante in parola e relativa alle controdeduzioni ai pareri di cui sopra;

RILEVATO da tale relazione che:

- la variante in parola non comporta un'interruzione di connessioni ecologiche né frammentazione della rete esistente;
- l'unica trasformazione avverrà tramite passaggio da terreni attualmente adibiti a seminativo a prato per il gioco del golf;
- l'ampliamento dell'area per il gioco comporterà un aumento contenuto di apporto idrico e l'attuale impianto di captazione idrica è sostenibile con tale aumento;
- l'utilizzo di fertilizzanti è limitato e comunque risulta inferiore a quello attualmente adoperato per l'attuale vocazione agraria dell'area;
- la conversione a prato avviene da immobili attualmente privi di caratteristiche naturalistiche;
- le differenze riscontrate nelle tabelle e matrici allegate agli elaborati costituenti la variante in epigrafe, sono dovute ad analisi di contenuti diversi;
- la variante in oggetto non contrasta con i principi di salvaguardia delle valenze paesaggistiche poiché le stesse saranno preservate ai sensi della normativa vigente e questo a prescindere dalla destinazione urbanistica data dal Piano;

RITENUTO di concordare con quanto sopra evidenziato anche in considerazione del fatto che il demandare alla variante generale in corso di redazione l'inclusione delle previsioni di questa modifica comporterebbe un notevole dilatarsi della tempistica approvativa e che, comunque, i presenti cambiamenti confluiranno comunque nella Valutazione Ambientale Strategica della citata variante generale;

PRESO ATTO, altresì, che nel periodo di pubblicazione della variante in parola non sono pervenute osservazioni da parte di cittadini o associazioni, inerenti alla V.A.S.;

VISTO l'art. 12, comma 4, del D. Lgs 03.04.2006, n. 152 che demanda all'autorità competente la valutazione della presenza di eventuali effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della direttiva 42/2001/CE, che richiedano l'espletamento della procedura di V.A.S.;

VISTO l'art. 4, comma 3, della LR 16/2008 che individua la Giunta Comunale quale autorità competente a valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possano avere effetti significativi sull'ambiente;

PRESO ATTO che la variante introduce unicamente alcune limitate modifiche allo zoning dell'area adibita a campo golf;

PRESO ATTO dei contenuti dell'elaborato specifico denominato "Rapporto ambientale preliminare" redatto dal progettista della variante, ing. Filippo Burelli e facente parte degli elaborati costituenti la variante n. 46 al Piano Regolatore Generale Comunale;

RISCONTRATO che dall'elaborato "Rapporto ambientale preliminare" emerge che la variante n. 46 al Piano Regolatore Generale Comunale:

- *...non è assoggettabile a Valutazione d'Incidenza...*
- *rientri...tra la pianificazione di piccole aree di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs 152/06*
- *...possa essere esclusa dalle procedure di VAS, ritenendone gli effetti stimati ammissibili con la vocazione assegnata al comparto;*

RITENUTO pertanto, dalle considerazioni sopra riportate e da quanto indicato nell'elaborato denominato "Rapporto ambientale preliminare" che la variante non abbia effetti significativi sull'ambiente per cui non necessita avviare la procedura di valutazione ambientale strategica, così come normato dal D.Lgs. 152/2006;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTI

- il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
- il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;
- la L.R. 06.05.2005, n. 11;
- lo Statuto comunale;

Con voti unanimi palesi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di ritenere, per le motivazioni sopra riportate, che la variante n. 46 al Piano Regolatore Generale Comunale non abbia effetti significativi sull'ambiente per cui non necessita avviare la procedura di valutazione ambientale strategica.
2. Di incaricare il Responsabile del Servizio urbanistico ambientale delle incombenze relative alla pubblicazione del risultato della verifica di assoggettabilità secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con successiva, palese, unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CHIARVESIO DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Segretario
F.to PERESSON RUGGERO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 133 del 30-10-2017

**Oggetto: VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.
VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 998.

COMUNE DI FAGAGNA li
02-11-2017

L' INCARICATO

F.to Ziraldo Claudia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 133 del 30-10-2017

**Oggetto: VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.
VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI FAGAGNA li IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
02-11-2017

Ziraldo Claudia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa